

Gestione imboschimenti – BOSCO

Imboschimenti non riferibili a piantagioni per “arboricoltura da legno” e per “pioppicoltura” –

Informazioni generali - (bozza 3.1)

I seguenti Programmi hanno finanziato a partire dagli anni '90 al 2013 l'imboschimento di terreni agricoli:

- Programma Pluriennale Regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92,¹
- PRSR 2000-2006 (Misura 2h),
- PSR 2007-2013 (Misura 221),

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-1-01-imboschimenti-permanenti-in-terreni-agricoli-e-non-agricoli-di-pianura-e-collina/programmazioni-precedenti>

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr/temi/programma-2007-2013/asse-2/misura-221-imboschimento-di-terreni-agricoli>

Nel periodo 2014-2020 specifici sostegni per imboschimenti di terreni agricoli e non agricoli sono previsti dal

- PSR 2014-2020 (Sottomisura 8.1).

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni?b_start=int=20

“Imboschimenti” diversi dagli impianti di arboricoltura da legno e pioppicoltura

I sopra citati Programmi dispongono una esplicita esclusione dall'obbligo di rinnovazione, ricostituzione e permanenza della copertura arborea in anni successivi al termine del ciclo produttivo (turno), dopo la effettuazione dei tagli di utilizzazione di fine ciclo, solo per impianti di *arboricoltura da legno* e di *pioppicoltura*.

Per gli “imboschimenti” realizzati con modalità differenti da quelli riconducibili alle tipologie *arboricoltura da legno* e *pioppicoltura* i bandi e le disposizioni attuative non dispongono una tale esclusione (in alcuni bandi, anzi, l'obbligo di permanenza è espressamente indicato). Alla categoria di “imboschimenti” diversi dagli impianti di *arboricoltura da legno* e *pioppicoltura* sono da ricondurre comunque tutti i casi per i quali tali tipologie non sono espressamente riconosciute nei Piani di Gestione.

Dopo l'effettuazione di tagli di utilizzazione a fine ciclo colturale, la possibilità di una differente destinazione dell'uso degli “imboschimenti” diversi dagli impianti di *arboricoltura da legno* e *pioppicoltura*, come anche l'eventuale ripristino di usi agricoli, è da riferire più al complesso delle disposizioni inerenti alle tutele applicabili a tali imboschimenti (forestali, paesaggistiche, idrogeologiche o di altra natura) che alle disposizioni contenute nei bandi e nei Programmi che ne hanno determinato la realizzazione.

Gestione degli imboschimenti – distinzione fra periodo di corresponsione dei premi e durata del ciclo colturale

Con riferimento alle prospettive gestionali degli imboschimenti e alle previsioni dei tagli colturali e dei tagli di utilizzazione nei Piani colturali, è di fondamentale importanza distinguere

- la durata del periodo di corresponsione del premio per la perdita di reddito (in origine 20 anni, poi ridotto progressivamente a 15 e 12 anni) o comunque la durata del periodo di stabilità delle operazioni per gli impianti non oggetto di corresponsione di premi (vedi la pioppicoltura e gli altri casi di esclusione dai premi)
- dalla durata del ciclo colturale (turno).²

¹ Per gli imboschimenti attuati in riferimento a disposizioni comunitarie precedenti il Reg. CEE 2080/92 (cosiddetti “set-aside forestazione”) si rimanda alle disposizioni dei Decreti Ministeriali 35/90 e 63/91 (prevedevano l'assoggettamento ai vincoli delle norme sui boschi per la durata del ciclo/turno selvicolturale; nessun vincolo viene meno al termine del periodo di pagamento di premi).

² Considerando sia il contenuto dei Programmi che hanno attivato gli imboschimenti che la bibliografia selvicolturale, risulta evidente che il turno/ciclo colturale si sviluppa su un arco temporale significativamente più esteso del periodo di corresponsione dei premi; ciò anche nei casi di arboricoltura da legno, fatta eccezione per la pioppicoltura (la pioppicoltura non è mai stata oggetto di corresponsione di premi).

Gestione imboschimenti – BOSCO

Imboschimenti non riferibili a piantagioni per “arboricoltura da legno” e per “pioppicoltura” –

Informazioni generali - (bozza 3.1)

Gestione degli imboschimenti - Turni

La durata del ciclo “turno” è un dato essenziale dei Piani di gestione/Piani di coltura e conservazione, obbligatori per gli imboschimenti finanziati con contributo pubblico ai sensi delle vigenti norme regionali.

Infatti, come da precedenti PMPF e da vigente Regolamento forestale regionale n. 3/2018 (vedi il paragrafo 8 dell'articolo 11) la gestione, il governo e di trattamento dei boschi oggetto di

interventi realizzati con finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici, compresi quelli previsti nei settori agricolo e forestale in attuazione della strategia forestale della Unione Europea

devono essere compiuti in conformità alle previsioni di un Piano di gestione semplificato (o Piano di coltura e conservazione). Detti piani comprendono anche ... *le prescrizioni derivanti dall'applicazione dei criteri di finanziamento pubblico.*

Mancando il Piano di gestione/piano di coltura e conservazione o mancando nello stesso l'indicazione dei turni, sono da valere a tutti gli effetti le disposizioni sui turni come da Regolamento forestale regionale.

Gestione degli imboschimenti - competenze

1. Decorso il periodo di corresponsione del premio per la perdita di reddito e/o del periodo da valere in riferimento alla stabilità delle operazioni, le competenze relative alla gestione selvicolturale delle superfici in questione spetta agli Enti forestali competenti in materia forestale in applicazione della L.R. n. 30/81 e della L.R. n. 13/2015 nonché delle disposizioni del Regolamento forestale regionale (n. 3/2018) <http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/unioni-di-comuni/approfondimenti/mappe-formeassocitative>; ciò fatta comunque sempre salva l'eventuale necessità dell'ottenimento di ulteriori assensi (es., VIA, VINCA in aree RN2000, autorizzazioni idrogeologica o paesaggistica ...).
2. Le amministrazioni forestali competenti sono pertanto tenute alla corretta applicazione della normativa forestale nel rispetto dei principi della Gestione Forestale Sostenibile e dei criteri e degli obiettivi del finanziamento pubblico.³ Ciò con particolare riguardo alla approvazione e alla revisione dei Piani di Gestione semplificati.⁴
3. Agli Operatori che immettono per primi sul mercato europeo legno, compresi i prodotti legnosi ritraibili dagli imboschimenti e dagli impianti di arboricoltura da legno in questione, si applica quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 995/2010 “European Timber Regulation” (EUTR), denominato anche “Due Diligence” (Dovuta Diligenza), e dal Decreto legislativo 178/2014.
<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/foreste/pianificazione-forestale/piano-forestale-regionale/la-strategia-ue-per-le-foreste-e-il-quadro-normativo-europeo>
<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6128>

Per ulteriori dettagli sulla gestione degli imboschimenti in questione e sui Piani di gestione/Piani di coltura e conservazione, si rimanda al contenuto delle “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti” disponibile alla visione alla pagina del sito E-R dedicato ai tipi di operazione della sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020 <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni>

³ La mancanza di indicazioni gestionali essenziali e proprie del Piano di coltura (es. forma di governo, trattamento e turno di utilizzazione, tagli intercalari ...) configura la sostanziale mancanza integrale o parziale dello strumento di gestione prescritto dalle PMPF. Del caso, detti elementi dovrebbero essere integrati nel Piano di coltura con apposita revisione prima di essere oggetto di eventuali autorizzazioni. Consapevoli della possibile incompletezza dei Piani di coltura e conservazione si considera appropriato e buona norma che venga considerata quale allegato parte integrante del medesimo Piano una copia della originaria domanda di adesione al regime di aiuti che ha attivato l'intervento di imboschimento.

⁴ Appare al riguardo necessaria l'esplicitazione delle basi normative e bibliografiche che possono, del caso, giustificare l'approvazione o la revisione di un piano contenente l'indicazione di turni inferiori a quelli minimi stabiliti dal Programma che ha finanziato l'impianto; ciò in particolare ove non fossero conseguiti gli assortimenti legnosi di pregio ricercati con gli impianti per arboricoltura da legno.